



Autorità Portuale di Venezia

Ordinanza n. 296 del 19 FEB. 2009

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia.

Individuazione di un contributo fisso ridotto rispetto alla quota determinata ai sensi dell'allegato IV al D.Lgs. n° 182/2003 a carico delle navi in possesso dell'esenzione al conferimento dei liquami o delle unità che effettuano scali frequenti e regolari nel porto di Venezia.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato articolo 6 della Legge n° 84/1994, che all'art. 1 – lett. B), individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, emanato in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, il quale individua all'allegato IV i criteri per la determinazione dell'importo di una quota fissa commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto medesimo;

VISTA l'Ordinanza n° 275 del 16 maggio 2008 concernente la *“Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia. Introduzione di una quota fissa a parziale copertura degli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003, in conformità ai criteri previsti dall'allegato IV allo stesso dispositivo normativo”*;

VISTA altresì l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 89 del 31 luglio 2008 che recepisce, tra l'altro, le esigenze raccolte tra l'utenza portuale in



Autorità Portuale di Venezia

occasione delle Conferenze di servizi sul tema convocate su iniziativa dell'Autorità Portuale e tenutesi nei giorni 25 giugno ed 8 luglio 2008;

TENUTO CONTO, da ultimo, di quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi con le Associazioni di categoria dell'utenza portuale in data 22 gennaio 2009;

RITENUTO necessario individuare, seppure in via provvisoria, un contributo fisso di misura ridotta rispetto alla quota determinata ai sensi dell'allegato IV al D.Lgs. n° 182/2003 a carico delle navi in possesso dell'esenzione al conferimento dei liquami o delle unità che effettuano scali frequenti nel porto di Venezia, adeguando l'attuale regime tariffario a quanto previsto dall'art. 3 della citata Ordinanza n° 89/2008 ed in analogia con quanto già attuato negli altri scali nazionali, nelle more delle procedure d'indizione di un'unica gara in cui far confluire il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia ed il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

o r d i n a :

Articolo unico

Fermo restando quanto già previsto dall'Ordinanza n° 275/08 in tema di quota fissa a carico delle navi che fruiscono della deroga al conferimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché delle acque nere, si fa obbligo alle navi in possesso dell'esenzione al conferimento rilasciata dalla locale Capitaneria di Porto nonché alle unità che effettuano scali frequenti e regolari nel porto di Venezia, di corrispondere in favore del concessionario del servizio, A.T.I. Società Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia p. A. - VERITAS S.p.A., un contributo minimo forfetario pari ad € **81,25** da prestarsi in forma ridotta rispetto alla quota fissa già determinata ai sensi dell'allegato IV al D.Lgs. n° 182/2003.

In considerazione infine della peculiarità rappresentata dagli aliscafi e catamarani con collegamenti giornalieri con la Croazia, viene determinato un contributo minimo forfetario pari ad € **40,62** secondo i medesimi criteri sopra citati.

Venezia, **19 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo COSTA